

Quesiti

"CHIEDIAMO pertanto quanto segue:

1. Nel caso si venisse selezionati/sorteggiati a presentare offerta come singoli professionisti o come raggruppamento ancora da costituirsi, è possibile poi costituirsi come raggruppamento o aggiungere all'eventuale raggruppamento di professionisti già presentato in fase di manifestazione di interesse anche altri soggetti? Fermo restando che il requisito dell'aver svolto negli ultimi dieci anni (2010 -2019) almeno un "servizio di stesura e redazione di piani forestali" o servizio analogo o simile, non inferiore a €. 40.000,00 al lordo del contributo integrativo 2% e al netto di IVA (requisiti di ordine speciale) rimane in capo alla mandataria capogruppo.
2. Ancora più specificatamente nel caso si venisse selezionati/sorteggiati a presentare offerta come singoli professionisti o come raggruppamento ancora da costituirsi, è possibile aggiungere all'eventuale raggruppamento di professionisti già presentato in fase di manifestazione di interesse ANCHE altri soggetti che avevano inviato la manifestazione di interesse, ma che non sono poi stati sorteggiati?

Ricordiamo che a tale proposito l'ANAC ha emesso parere di ammissibilità; vedasi Parere n. 48 del 10/04/2013 avente per oggetto "Fase esplorativa e fase di gara a procedura negoziata. Riagggregazione in RTI di concorrente prequalificato non estratto a sorteggio. Ammissibilità. Artt. 37 co. 9 e 12 D.lgs 163/2006"; così come anche pronunciato dal T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 14-01-2009, n. 82 che concludeva; *"E' ammissibile, nel caso di procedura ristretta, la riunione in A.T.I. di imprese prequalificatesi separatamente, non vigendo alcun espresso divieto normativo in tal senso."*. Ovvero che l'ampliamento del raggruppamento sorteggiato ad altri professionisti è ammissibile a condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti richiesti e partecipino in qualità di mandanti al raggruppamento stesso, a nulla rilevando l'eventuale loro partecipazione al sorteggio che ha preceduto l'invito alla procedura negoziata."

Risposta

In merito al quesiti formulati, si ritiene possibile **(i)** in base alla disposizione normativa ex art.48, comma 11 del d.lgs. 50/2020, **(ii)** non vigendo alcun espresso divieto normativo in tal senso, **(iii)** in base al *favor* verso i RTI a "geometria variabile" espresso dalla giurisprudenza e normato in termini positivi dai commi 7 bis, 17, 18, 19, 19 bis e 19 ter del d.lgs. 50/2020, **(iv)** in base al parere AVCP (ora ANAC) n. 48 del 10/04/2013, costituirsi in RTI successivamente all'invito a presentare offerta con altri professionisti, che abbiano o meno presentato manifestazione di interesse (e non sorteggiati). Rimane fermo che il requisito idoneativo alla partecipazione, ovvero *l'aver svolto negli ultimi dieci anni (2010 -2019) almeno un "servizio di stesura e redazione di piani forestali" o servizio analogo o simile, non inferiore a €. 40.000,00 al lordo del contributo integrativo 2% e al netto di IVA (requisito di ordine speciale)*, deve essere posseduto dal soggetto che in sede di "prequalificazione" ha manifestato interesse, vuoi come operatore economico monosoggettivo, vuoi come capogruppo di operatore economico plurisoggettivo